

Ricorso

nell'interesse della Sig.na ELENA ANDÒ nata a Messina il 4 maggio 1992 residente a Messina, Via Polveriera, 57 (C.F. NDA LNE92E44F158D), rappresentata e difesa, per mandato speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) e Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai numeri di fax 06/64564197 - 090/8960421 o alle mails pec avvsantidelia@cnfpec.it michelebonetti@ordineavvocatiroma.org presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, presso lo Studio legale Avvocato Michele Bonetti & Partners sito in Via San Tommaso d'Aquino, 47;

contro

il MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*
l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*
il CINECA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

per l'annullamento previa sospensione

- a) delle graduatorie di concorso, pubblicate il 30 settembre 2013, per l'ammissione al **corso di laurea in Medicina e Chirurgia** per l'a.a. 2013/2014, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso e del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso, se esistente, ma non conosciuto nonché degli scorimenti della graduatoria, nella parte in cui non considerano l'iscrizione di parte ricorrente;
- b) della nota M.I.U.R. 10 settembre 2013, prot. n. 18516 con la quale si è ordinato agli Atenei di elaborare le graduatorie senza tenere conto del c.d. "bonus maturità";
- c) dei provvedimenti non conosciuti con i quali l'Ateneo ha recepito tale nota ministeriale;
- d) dei provvedimenti non conosciuti con i quali è stato adottato il provvedimento di rettifica dell'art. 20 del D.L. n. 104/13 in G.U. 16 settembre 2013;
- e) del provvedimento non conosciuto con il quale è stato corretto il compito della ricorrente con riguardo alla penalizzazione subita per la domanda n. 16 che era stata annullata annerendola completamente e non barrata.

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in "Medicina e Chirurgia" di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* a causa del diniego all'iscrizione opposta

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ed in subordine, ove occorra, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Premesse:

0. La posizione specifica del ricorrente.

Parte ricorrente ha partecipato alla prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia indetta dall'Ateneo di Messina con bando di ammissione 24 giugno 2013.

Tale bando prevedeva che "per la valutazione delle prove si terrà conto dei seguenti criteri, stabiliti dall'art. 10 del D.M. 12 giugno 2013 n. 449":

a) valutazione del test (max 90 punti):

- 1,5 punti per ogni risposta esatta;
- meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata;
- 0 punti per ogni risposta non data;

b) valutazione del percorso scolastico (max 10 punti)

Per ciò che attiene ai criteri di valutazione del percorso scolastico, ai candidati che hanno ottenuto un voto all'esame di stato almeno pari a 80/100 (sempre che lo stesso non sia inferiore all'80 percentile della distribuzione dei voti della propria provincia per classe di diploma)¹ viene attribuito il punteggio secondo la seguente tabella

Classi di voto dell'esame di stato non inferiore ad 80/100 Punteggio

100 e lode 10 punti
99-100 9 punti
97-98 8 punti
95-96 7 punti
93-94 6 punti
91-92 5 punti
89-90 4 punti
86-87-88 3 punti
83-84-85 2 punti
80-81-82 1 punto

Parte ricorrente, con voto 100 di diploma, avrebbe avuto diritto a 9 punti ma tale bonus, pur senza alcuna rettifica della *lex specialis* di concorso, non è stato attribuito in asserita applicazione della nota M.I.U.R. 10 settembre 2013, prot. n. 18516.

All'esito della pubblicazione della graduatoria parte ricorrente è collocata alla posizione n. 13.341 con punteggio di 38,80. L'ultimo ammesso ha totalizzato 39,50. Grazie all'attribuzione del bonus promesso avrebbe ottenuto l'ammissione.

¹ In ottemperanza al D.M. n. 449 il voto di diploma non veniva automaticamente convertito in punti bonus sulla base della tabella indicata a pag. 2. Ad esempio il voto di diploma pari a 90 dava diritto a 4 punti ma solo se in quella scuola (se diplomato quest'anno) o in quella provincia il percentile minimo è pari o inferiore a 90. Se il valore era superiore il candidato otteneva 0 punti.

Invero parte ricorrente ha subito persino una penalizzazione di 0,40 punti per un errore del lettore ottico che, nonostante il completo annerimento della domanda n. 16, ha conteggiato una penalizzazione anziché l'annullamento. Con il punteggio di 39,20 parte ricorrente è a poche posizioni dall'ultimo ammesso persino senza bonus.

Qui di seguito proveremo a chiarire come sia stato violato il legittimo affidamento di parte ricorrente che si è iscritto, ha partecipato ed ha svolto il test nell'assoluta convinzione che la valutazione della prova fosse quella sopra indicata e che, soprattutto, i 9 punti gli fossero attribuiti come promesso.

1. Il bonus maturità ed il primo D.M. n. 334/13 attuativo a firma del Ministro Profumo.

L'art. 4 del D. Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21 dispone la *"valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264"*. Ad ogni candidato che sia in grado di vantare dei risultati scolastici degni di nota, sulla base di modalità demandate a successivi DD.MM., veniva assegnato un bonus, sino ad un massimo di 10 punti, che si andava a sommare al risultato del test espresso in novantesimi.

La concreta efficacia della norma era stata rinviata numerose volte, ma poi, definitivamente avviata ad applicazione sin dal dicembre 2011, quando l'art. 8, comma 2, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 (convertito nella L. 24 febbraio 2012, n. 14) ne aveva postergato per l'ultima volta l'applicazione all'anno accademico 2013/14. Il D.M. 24 aprile 2013, n. 334, che regolava l'accesso al corso di laurea di Medicina, Professioni sanitarie, Veterinaria e Architettura, provvedeva ad attuarne il disposto².

Secondo l'articolo 10, comma 3, di tale decreto, per la valutazione delle prove, un massimo di 90 punti veniva assegnato per la valutazione dei *test* e un massimo di 10 punti per la valutazione del percorso scolastico. I suddetti 10 punti erano attribuiti esclusivamente ai candidati che avrebbero ottenuto un voto di maturità almeno pari a 80/100, rapportato alla distribuzione in percentili dei voti ottenuti dagli studenti che hanno conseguito la maturità nella stessa scuola nell'anno scolastico 2011/2012.

In seguito alle numerose proteste sollevate, non solo dagli studenti ma persino da diversi istituti scolastici, il M.I.U.R. provvedeva a ritirare il D.M. n. 334 e ad adottare il D.M. 12 giugno 2013, n. 449.

² **L'intera architettura del test cambia per dare spazio alla nuova valutazione che tenesse conto del percorso scolastico.**

Non più 80 domande somministrate ai candidati ma sole 60.

Non più un punto per ogni risposta esatta ma ben 1,50 con una penalità di 0,40 per domanda, ben maggiore di quella pari a 0,25 esistente in precedenza.

90 i punti messi in palio con il test e non più 80 come in passato. Altri 10 verranno garantiti attraverso il bonus maturità.

2. Il bonus maturità nel secondo D.M. n. 449/13 a firma del Ministro Carrozza.

Con il nuovo decreto veniva ridefinito il meccanismo di attribuzione del *bonus* di 10 punti. Così recitava il Focus del Miur che anticipava la firma del D.M.

“Il nuovo Decreto ministeriale punta a mitigare quelle che sono state ritenute delle criticità, ma non può intervenire in radice (ad esempio sul cosiddetto bonus maturità), in quanto vincolati dall’attuazione del decreto legislativo 14 gennaio 2008 n.21, i cui principi non possono essere modificati da un decreto ministeriale”.

Tale posizione viene ribadita anche successivamente in Parlamento³.

Il legittimo affidamento degli studenti in possesso del *bonus* si consolidava e diveniva sempre più forte la convinzione che, nonostante le proteste, quei 10 punti non potevano essere negati una volta che erano stati dati.

3. I bandi delle Università, le procedure di iscrizione e i percentili pubblicati a fine agosto.

In disparte le perplessità sul sistema “*bonus*”, il M.I.U.R. decideva di far sostenere il test, prima ancora che venisse siglato l’Accordo Stato Regioni che, si pensi, arrivava solo a fine settembre 2013 a prove già concluse decretando, per il sesto anno di fila, un deficit di oltre 1.700 posti rispetto alla richiesta minima del Ministero della Salute per il Corso di **Laurea in Medicina**. Grazie a tali posti in più, parte ricorrente sarebbe stata ammessa (ultimo ammesso a Messina, posizione n. 12.542, oggi la ricorrente è al n. 13.451 a soli 890 posti).

Le Università emanavano i bandi cristallizzando i criteri di formazione della graduatoria tenendo conto del *bonus maturità*.

Il **legittimo affidamento** dei partecipanti risultava ora definitivamente consolidato e tutti i candidati, in possesso o meno dei 10 punti o di parte di essi, **calibravano la loro preparazione e le loro simulazioni di esame** in ragione di tale decisivo fattore.

I docenti dei corsi di preparazione li stimolavano a calcoli finissimi sulla loro posizione giacché ogni domanda poteva essere decisiva per il proprio futuro. Rispondere ad un quesito su cui si è in dubbio, poteva far subire la penalità che poteva voler dire esclusione dal coro-

³ È opportuno sottolineare che tale provvedimento ha dovuto dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del decreto 21, divenuto vincolante a decorrere legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 dall'anno accademico 2013-2014, in quanto sino ad oggi una serie di interventi normativi ne avevano prorogato l'entrata in vigore. Premesso che non si concorda con l'attuale meccanismo di valorizzazione del percorso scolastico, considerata la necessità di dare attuazione alla previsione normativa fissata dall'articolo 4 del 449 21 del 2008, con il decreto ministeriale n. 334 del 2013, che ha sostituito il precedente decreto ministeriale del 24 aprile 2013, si è inteso intervenire sulla modalità di attribuzione del cosiddetto «bonus maturità» per mitigare le criticità che sono state riscontrate nell'applicazione della norma”, così il Ministro Carrozza in risposta alle interrogazioni dei deputati Boccadutri e Giancarlo Giordano (Interrogazione a risposta scritta n. 3-00146). Qualche giorno dopo il concetto viene ribadito “Non essendo possibile sospendere con decreto ministeriale una previsione normativa, in vista dell'imminente anno accademico 2013/2014, si è così inteso dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto 21 del 2008”, così il Ministro Carrozza in risposta all'interrogazione del deputato Invernizzi (Interrogazione a risposta scritta n. 3-00147).

nare il sogno di una vita. Ogni elemento, quindi, doveva essere soppesato in maniera scientifica ed a seconda di quanti punti bonus si disponeva, diverse erano le strategie durante la prova.

In migliaia, proprio in virtù del bonus, decidevano di non partecipare alla prova.

Troppi e decisivi erano i 10 punti. Chi non li aveva ed ha nelle corde un punteggio di media classifica, non poteva competere con gli altri. Decideva di non partecipare al test. Meglio dedicarsi ad altro anziché investire risorse, anche economiche, su un concorso che non si era in grado di superare.

Chi non aveva il bonus e decideva comunque di partecipare stante i punteggi ottenuti in simulazione e le statistiche sugli ammessi degli anni passati, sapeva di dover colmare un gap di 10 punti che solo una prova perfetta, *one and perfect shot*, potrà realizzare. Costoro avevano imparato a rischiare anche a costo di subire qualche penalità in più.

Chi aveva il bonus, invece, sceglieva strategicamente in quali materie del test concentrare la propria attenzione.

In molti e tra questi proprio parte ricorrente, decidevano preventivamente persino su quali materie concentrare lo studio di preparazione. Si veda, a tal fine, la sezione di matematica di parte ricorrente che è, totalmente, intonsa nonché quella di chimica con sole tre risposte rassegnate.

I diplomati del liceo classico, come parte ricorrente, ad esempio, sfruttavano per lo più il bonus decidendo di omettere lo studio delle materie di matematica e chimica (16 domande su 60) per concentrarsi su logica e cultura generale. La media delle ammissioni era su 40 punti e il punteggio di matematica e chimica, grazie al bonus, non doveva risultare decisivo.

Avrebbero avuto ragione se solo il bonus non fosse stato cancellato durante la prova.

4. La prova di concorso del 9 settembre.

Parte ricorrente è tra i 70 mila studenti che partecipavano alla prova per l'ammissione al corso di laurea in Medicina con la convinzione di dover rispettare delle precise regole di valutazione imposte dal MIUR e dagli Atenei. 60 domande, 90 punti e un bonus maturità fino a 10 punti.

La prova si svolgeva in perfetta rispondenza alle indicazioni del bando e parte ricorrente, così come aveva imparato, durante la prova calcola le proprie scelte in virtù del proprio punteggio bonus.

5. La pubblicazione delle graduatorie.

Il Ministro, appena due giorni prima della prova (7 settembre), anticipa alla stampa i provvedimenti che si pensa di adottare nel C.D.M. del 9 settembre.

L'abrogazione del bonus riguarderà solo gli anni futuri e non quello in corso.

"Con il prossimo Consiglio dei ministri aboliremo il bonus maturità, i dieci punti che l'esame di Stato regala a ogni studente promosso bene. Per i test del 2014 il bonus maturità

non ci sarà. La commissione ministeriale, in un secondo momento, ci dirà qual è il modo migliore per premiare gli studenti più efficaci delle scuole superiori”⁴.

6. Il C.D.M. del 9 settembre.

Contrariamente a quanto precedentemente dichiarato, invece, il Consiglio dei Ministri del 9 settembre 2013 abroga immediatamente l'art. 4 del D.Lgs. n. 21/08. Mentre gli studenti si stanno cimentando con la prova di ammissione a Medicina, il Consiglio dei Ministri decide per l'abrogazione e per il cambio delle regole di valutazione delle prove.

Il testo è pubblicato in G.U. (12 settembre 2013), però, sembra smentire le dichiarazioni del post C.D.M., e così recita: “l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 4 del 2008 non è applicato agli esami di ammissione ai corsi universitari già indetti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

L'abrogazione riguarda solo Scienze della formazione primaria la cui prova si celebrerà il 17 settembre. Medicina, Veterinaria e Professioni sanitarie, invece, in quanto “esami di ammissione già conclusi” non scontano tale retroattiva previsione.

Ma il 16 settembre le regole del gioco cambiano nuovamente e, in G.U., viene pubblicato un avviso di rettifica⁵. Questo il commento della relazione parlamentare⁶. “La disposizione recata dall'art. 20 – nel testo come rettificato con l'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 settembre 2013 – sembrerebbe prendere quale riferimento temporale per la non applicazione del bonus proprio l'avvenuta emanazione dell'atto finale. Si ricorda che, invece, il testo dell'art. 20 come pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 settembre faceva riferimento agli “esami di ammissione già indetti e non ancora conclusi” alla data di entrata in vigore della disposizione”.

7. Cosa succederà in fase di conversione.

Gli emendamenti all'art. 20 del D.L. n. 104 sono 22 a firma di deputati di tutti gli schieramenti politici. In tanti, **compreso il relatore del provvedimento**⁷, chiedono l'ammissione per chi, come parte ricorrente, grazie al bonus, avrebbe ottenuto l'ammissione

⁴ Così da Repubblica.it., 7 settembre 2013, Maria Chiara Carrozza, Ministro dell'Istruzione.

⁵ “L'articolo 4 del citato decreto legislativo non è applicato alle procedure relative agli esami di ammissione ai corsi universitari già indetti e non ancora conclusi alla data di”.

⁶ In http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Testi/D13104.htm#_Toc367198827

⁷ Galan G., Presidente della VII Commissione Cultura Scienze Istruzione e relatore del provvedimento ha proposto l'inserimento del seguente emendamento “Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

2. I partecipanti agli esami di ammissione ai corsi universitari di Medicina Veterinaria, Medicina e Chirurgia, Professione Sanitarie, Odontoiatria, Architettura e Scienze della Formazione Primaria, per l'anno accademico 2013/2014, che avrebbero avuto diritto al bonus maturità secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 3, lettera b) del Decreto 449, concernente «Modalità e contenuti Ministeriale 12 giugno 2013 n. delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014», e che non si collocano in una posizione utile nella graduatoria nazionale pubblicata il 30 settembre 2013 dal MIUR, a causa dell'abrogazione dell'articolo 4 del decreto 21, sono immatricolati in sovrannumero legislativo 14 gennaio 2008 n. nei corsi di laurea per i quali hanno sostenuto la prova di selezione, nella sede in cui, aggiungendo il bonus maturato al punteggio ottenuto all'esame di ammissione, eguagliano o superano il punteggio dell'ultimo candidato utilmente collocato nella graduatoria della relativa sede”.

sommandovi il punteggio ottenuto al test.

La mancata ammissione di parte ricorrente è illegittima e va annullata per i seguenti

MOTIVI

Sull'interesse al ricorso

1. In ragione della mancata attribuzione del bonus a parte ricorrente la stessa è stata illegittimamente esclusa dal corso di laurea cui aspira.

Basta sommare il punteggio ottenuto al test (38,80) con i punti bonus non attribuiti (9) per verificare che questi supererebbe abbondantemente l'ultimo ammesso (39,50) collocandosi, così, in posizione utile in graduatoria (posizione n. 4808 oggi l'ultimo ammesso a scorrimenti in corso è il n. 12.542, oggi la ricorrente è al n. 13.451 nonostante l'errore di lettura ottica).

Pur aggiungendo il bonus a tutti i partecipanti (secondo il MIUR sono circa 2.000 i soggetti pregiudicati da tale scelta, giacchè numerosi sono stati comunque ammessi) si rientrerebbe comunque (largamente) nei 12.542 posti.

È questo il criterio che è stato usato, proprio da codesto On.le Tribunale, l'anno passato in ipotesi, giuridicamente, analoga (T.A.R. Lazio, Sez. III, 21 dicembre 2012, n. 4736).

In quel caso codesto On.le T.A.R. ritenne *prima facie* fondato il motivo con il quale si era dedotta l'illegittimità della scelta del MIUR di non provvedere alla redazione di un'unica graduatoria nazionale. I nostri ricorrenti, esclusi da alcune sedi di concorso ove il punteggio minimo di ammissione era più alto che in altre, chiesero ed ottennero da codesto On.le T.A.R. l'ammissione cautelare **previa verifica che ci fosse almeno una sede in Italia ove si sarebbe potuto ottenere l'ammissione in via astratta.**

Applicando tali principi al caso che ci occupa, quindi, il criterio per la valutazione dell'interesse (quanto meno in fase cautelare) va commisurato alla mera somma del bonus non attribuito con il punteggio ottenuto del test da rapportare al punteggio dell'ultimo ammesso in una delle sedi prescelte.

1.1. Fermo restando che il risicatissimo gap che divide parte ricorrente dall'ultimo ammesso rende certamente superflua ogni tipo di deduzione giacchè, grazie al bonus, si giungerebbe tra le prime posizioni della graduatoria, serve comunque chiarire quanto appresso.

L'applicazione di una diversa verifica dell'interesse rispetto a quanto sopra rappresentato, in ogni caso, dovrebbe portare all'emissione di un'**ordinanza propulsiva rivolta all'Amministrazione con l'onere di riformulare la graduatoria sulla base delle censure di cui in ricorso**⁸ e non certo al rigetto dello stesso vizio con riguardo alla carenza di interes-

⁸ In fattispecie analoga T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 9 dicembre 2009, n. 2820 secondo cui "ritenuto che il ricorso, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, presenta profili di fonda-

se.

Nessuno tra i partecipanti alla prova, infatti, è in grado di sapere se e a quanti punti bonus ha diritto il proprio concorrente.

A seguito della riformulazione della graduatoria, inoltre, si dovrebbe individuare un criterio perequativo che consenta di stimare una data percentuale di rinunce e quindi di incidenza sullo scorrimento per consentire un effettivo calcolo delle possibilità di ottenere l'ammissione (le rinunce, annualmente, sono pari a circa il 33% degli ammessi).

Tale ultimo inconveniente, di difficile attuazione, è certamente eliminato dal criterio matematico della mera sommatoria rapportato alla posizione dell'ultimo ammesso a seguito degli scorrimenti.

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 449 DEL 12 GIUGNO 2013. VIOLAZIONE DEGLI ART. 3 E 97 COST. NONCHÉ DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Con un comunicato apparso sul portale web www.accessoprogrammato.miur.it l'11 settembre 2013, dopo che il Consiglio dei Ministri aveva deciso di abrogare l'art. 4 del D. Lgs. n. 21/08, il Miur chiarisce a tutti i partecipanti quanto segue.

ELIMINAZIONE BONUS MATURITA' AI FINI DEL PUNTEGGIO PER LA GRADUATORIA DEI CORSI A NUMERO PROGRAMMATO - a.a. 2013/14 - DM 449/2013 e DM 615/2013.

Si rende noto che a seguito di quanto approvato nella seduta del 9 settembre 2013 dal Consiglio dei Ministri con il decreto legge di prossima pubblicazione, è stato eliminato, anche per l'a.a. 2013/14, il punteggio attribuito (massimo 10 punti) al voto ottenuto all'esame di Stato per l'accesso ai corsi di studio di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264. Tale eliminazione deriva dall'abrogazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 21/2008. La graduatoria per l'accesso ai corsi di studio di Medicina Veterinaria, Medicina e Chirurgia in lingua italiana, Professioni Sanitarie, Odontoiatria, ai corsi finalizzati alla formazione di architetto e di Scienze della Formazione primaria, sarà pertanto determinata esclusivamente in relazione al punteggio conseguito da ogni studente nel test d'accesso (Punteggio Massimo 90 punti).

Secondo il Ministero, che esplicherà tale posizione con la nota 10 settembre 2013, prot. n. A00DGUN/SEGR/18516 diramata a tutte le Università e qui impugnata, l'abrogazione del bonus incide su tutti i corsi di laurea nonostante la prova sia già stata espletata.

tezza, e che al danno prospettato da parte ricorrente è possibile ovviare invitando l'Amministrazione a riesaminare l'impugnata graduatoria alla luce dei motivi di ricorso entro il termine di giorni venti dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza"). Il contenzioso a seguito di inottemperanza dell'Amministrazione si conclude poi con l'ammissione con riserva dei ricorrenti.

Così non è.

L'abrogazione legislativa, infatti, non può incidere in maniera postuma sulla decisione del M.I.U.R. che era stata fondata su una previsione legislativa vigente al momento della pubblicazione del D.M. n. 449/13 e del bando di ammissione dell'Ateneo.

È pacifico, infatti, che *"ai concorsi pubblici "in itinere", per regola generale, le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni non sono applicabili alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio "tempus regit actum" attiene alle sequenze procedurali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio. Pertanto, mentre le norme legislative o regolamentari vigenti al momento dell'indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, le norme sopravvenienti per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito nella "lex specialis", non modificano, di regola, i concorsi già banditi"* (Cons. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2011, n. 9).

L'art. 20 del D.L. n. 104/13, pertanto, non può incidere sulla discrezionalità della scelta già esercitata dal M.I.U.R.

Diversamente opinando verrebbero platealmente violati i principi di trasparenza e *par condicio* della procedura concorsuale giacché non può essere consentito che la *lex specialis* di concorso venga modificata in un momento successivo all'apertura delle iscrizioni alle selezioni, quando l'amministrazione procedente è già a conoscenza dei nomi dei partecipanti e del loro voto di diploma.

Per poter integrare il bando, a differenza di quanto fatto dal MIUR, sarebbe stato necessario quantomeno riaprire i termini di iscrizione al concorso, così da garantire la *par condicio* di tutti i concorrenti.

È principio assolutamente pacifico, infatti, che, *"nel caso in cui l'amministrazione modifica un elemento essenziale del bando di concorso, determinante per l'esercizio di una scelta dei concorrenti che la legge stessa impone, è necessario, in forza del generale principio dell'affidamento, che i privati siano rimessi nella condizione di poter nuovamente esercitare la scelta medesima, attesa la modifica dei termini in base ai quali essa era stata originariamente effettuata"* (T.A.R. Lazio, Sez. I, 5 luglio 1989, n. 917).

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 12 GIUGNO 2013 N. 449. ILLEGITTIMA ABROGAZIONE DEL BONUS MATURITÀ A MEZZO INTERVENTO NORMATIVO.

1. Non v'è dubbio, in ogni caso, che neanche a mezzo dell'intervento normativo era possibile modificare le regole di concorso senza ribandirlo.

È pacifico, infatti, che “nell'ambito della normativa del bando di un **concorso pubblico**, ancorata per ciò che concerne il tempo di riferimento alla normativa vigente alla data di presentazione della domanda, è necessario distinguere tra disposizioni fisse ed inalterabili e disposizioni dinamiche, che rinviano a possibili ulteriori discipline; in tale ultima ipotesi, l'interesse pubblico positivamente manifestato circa l'esatta valutazione del titolo può essere tenuto presente anche dopo l'indizione della procedura concorsuale e fino al momento dell'effettivo inizio della procedura, verificandosi in tale momento l'attuazione concreta dell'espressa previsione normative” (Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2003, n. 754).

Nella specie la procedura non solo era iniziata ma era già conclusa giacché l'esame era stato espletato.

Non è consentito, infatti, “procedere ad una sensibile e **rilevante innovazione delle regole di selezione**, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione e nel corso della procedura selettiva” (Cons. Stato, Sez. V, 25 luglio 2006, n. 4627).

“Il bando di concorso, costituendo la *lex specialis* della procedura selettiva, non può essere modificato dopo che si sono concluse le relative operazioni, nel senso di assumere come parametro di riferimento, al fine di verificare il possesso dei requisiti di ammissione, una normativa diversa da quella richiamata dal bando stesso, atteso che le clausole in esso contenute costituiscono un *unicum* perché fissano nel loro insieme le regole alle quali la selezione deve conformarsi, regole che non possono essere modificate, con un intervento in parte demolitorio e in parte additivo, dopo che è già avvenuta la scelta dei candidate” (T.A.R. Sicilia, Sez. I, 22 dicembre 2005, n. 8173).

Ma v'è di più.

“In tema di concorso a pubblico impiego, la disciplina contemplata nel bando ha portata vincolante ed esige che l'Amministrazione dia alla stessa puntuale e rigorosa applicazione. L'Amministrazione può - ovviamente - intervenire in autotutela sulla procedura selettiva, qualora ne sussistano i presupposti, ed indire eventualmente un nuovo concorso, ma non può modificare, pena la violazione della “*par condicio*”, le regole del gioco in corso d'opera una volta che sia scaduto il termine per la presentazione delle domande. Anche la norma della “*lex specialis*” fondata su una previsione incostituzionale o successivamente - ovvero anteriormente - dichiarata tale, in difetto di tempestiva impugnazione o di apposito e legittimo intervento in autotutela dell'Amministrazione, deve trovare applicazione alla stregua di qualsivoglia altra disposizione illegittima - ma non impugnata o non legittimamente caducata in autotutela - della legge di gara” (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 4 marzo 2013, n. 684).

2. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (cfr., fra le più recenti, Cons. St., Sez. V, n. 4334/2012 e Tar Napoli, Sez. I, n. 3259/2001), la disciplina contemplata nel

bando di concorso ha portata vincolante ed esige che l'Amministrazione dia alla stessa puntuale e rigorosa applicazione.

L'Amministrazione può - ovviamente - intervenire in autotutela sulla procedura selettiva, qualora ne sussistano i presupposti, ed indire eventualmente un nuovo concorso, ma non può - altrettanto ovviamente - modificare, pena la violazione della "par condicio", le regole del gioco in corso d'opera una volta che sia scaduto il termine per la presentazione delle domande.

Nel caso in esame, invece, l'Amministrazione, come risulta dall'esposizione che precede, è intervenuta a posteriori, modificando le regole contemplate nel bando.

Né a diverse conclusioni può giungersi in considerazione delle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a procedere nel senso sopra indicato (l'esigenza, cioè, di tener conto della Legge sopravvenuta) giacché l'operato dell'Amministrazione, *"indipendentemente dalle intenzioni sostanziali nella specie perseguite, non è stato corretto da un punto di vista formale e procedurale, atteso che la stessa avrebbe dovuto, semmai, tempestivamente intervenire in autotutela sulle previsioni illegittime della legge di concorso, ovvero, ricorrendone i presupposti, sull'intera procedura concorsuale"* (T.A.R. Catania, Sez. II, 4 marzo 2013, n. 684).

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 D.L. 9 SETTEMBRE 2013, N. 104. VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI SULLA COMPETENZA E SULLE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DELLE PREROGATIVE DEL CAPO DELLO STATO EX ARTT. 92 E 87 COST.

1. La norma in G.U. 12 settembre 2013 dispone che *"l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 4 del 2008 non è applicato agli esami di ammissione ai corsi universitari già indetti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto"*.

L'entrata in vigore è il 12 settembre 2013.

Il tenore della disposizione è chiarissimo. Il riferimento è agli "ESAMI". Se l'esame si è celebrato l'abrogazione non si applica. Se l'esame non si è celebrato l'abrogazione è efficace.

D'altra parte la *ratio* è evidente. Non possono cambiarsi le regole di concorso durante o addirittura dopo la prova di ammissione pena l'irrimediabile violazione del diritto di scelta dei concorrenti (*in primis* a partecipare o non partecipare alla selezione, in secondo luogo ad impostare strategicamente la propria prova di esame rispondendo o tralasciando uno, due, dieci o venti domande, sulla base delle proprie concrete possibilità di ottenere questo o quel punteggio potenzialmente sufficiente ad ottenere l'ammissione) e del legittimo affidamento nei confronti tanto della *lex specialis* di concorso quanto della stessa normativa primaria che rappresentava la fonte degli atti concorsuali.

Se l'esame deve ancora celebrarsi, invece, seppur risulta violato il termine di 60 giorni dal bando di ammissione che è previsto dalla L.n. 264/99 per consentire ai partecipanti un adeguato *spatium* per approfondire la propria preparazione, i candidati avranno, quanto meno, la possibilità di sapere con quali regole verranno prescelti dall'Amministrazione.

Dopo 4 giorni dalla pubblicazione in G.U. dell'art. 20 del D.L. n. 104/13, viene pubblicato un avviso di rettifica.

"L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 4 del 2008 non e' applicato alle procedure relative agli esami di ammissione ai corsi universitari già indetti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Vengono introdotte ben 2 parole accompagnate da un articolo ed il senso della norma cambia categoricamente. Il *discrimen* non è più l'esame, pacificamente già celebrato, ma la "*procedura relativa all'esame*" che non è ancora conclusa in data 12 - 16 febbraio 2013 con la pubblicazione della graduatoria. Tuttavia il Miur pare dimenticare che anche per il corso di laurea di medicina inglese la procedura non è chiusa (se la si intende come sosterrà il Ministero con un presunto atto finale di chiusura delle graduatorie) tant'è che in quel caso il bonus rimane ed è stato applicato.

Anche la relazione ai lavori di conversione del Decreto legge coglie la decisiva differenza.

"La disposizione recata dall'art. 20 — nel testo come rettificato con l'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 settembre 2013 — sembrerebbe prendere quale riferimento temporale per la non applicazione del bonus proprio l'avvenuta emanazione dell'atto finale.

Si ricorda che, invece, il testo dell'art. 20 come pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 settembre faceva riferimento agli "esami di ammissione già indetti e non ancora conclusi" alla data di entrata in vigore della disposizione".

2. In ragione del fatto che il successivo avviso di rettifica è di paternità assolutamente sconosciuta, è illegittimo che l'Amministrazione si sia determinata per l'applicazione del testo "rettificato" in G.U. il 16 settembre 2013 anziché per quello "ufficiale" del 12 settembre.

È di immediata evidenza, infatti, che il testo pubblicato in G.U. sia quello originario ed effettivamente approvato dal Governo. Evidente, quindi, che l'avviso di rettifica non è stato tale, ma è un vero e proprio "correttivo" adottato in violazione delle più elementari norme costituzionali sulla competenza e sulle attribuzioni del Consiglio dei Ministri e delle prerogative del Capo dello Stato *ex artt. 92 e 87 Cost.*

L'enormità della procedura seguita (un mero "Avviso di rettifica" in G.U.), neppure sottoscritto da nessuno e non imputato a nessuna Autorità costituzionale, quindi, legittima (*recte*, impone) l'applicazione dell'art. 20, D.L. n. 104 del 2013, nel testo risultante dalla G.U. del 12 settembre 2013 n. 214 e non in quello modificato il 16.

Diversamente opinando sarebbero violati gli artt. 77 e 92 Cost. che attribuiscono la competenza ad adottare i decreti legge al Consiglio dei Ministri (cfr. art. 15, L. n. 400 del 1988). La modifica del decreto legge passa o per l'approvazione di un emendamento nel corso del procedimento di conversione in legge, ed in tal caso la modifica acquista efficacia con la pubblicazione della legge di conversione (art. 15, comma 5, L. n. 400 del 1988), oppure dall'approvazione di un nuovo provvedimento, ma in tal caso ad opera del Consiglio dei Ministri e a seguito di emanazione (e preventivo connesso controllo) del Capo dello Stato a norma dell'art. 87 Cost.

Entrambi i casi, stante quanto appare, non sono rintracciabili nel procedimento che ci occupa.

3. In subordine, qualora si ritenesse di non dover addivenire alla soluzione propinata, che invero sembra quella costituzionalmente conforme, occorrerebbe sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, D.L. n. 104 del 2013, come "rettificato" a seguito dell'avviso pubblicato nella G.U. 16 settembre 2013, n. 217, per violazione degli artt. 77, secondo comma, 87 e 92 Cost. per i motivi che di seguito si esporranno.

Sul punto, inoltre, si spiegherà istanza istruttoria.

IV. INCOMPETENZA, VIOLAZIONE DELLA GERARCHIA DELLE FONTI, ESORBITANZA NORMATIVA E ANCORA SULLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA MINISTERIALE.

La decisione del M.I.U.R. (formalizzata con la nota del 10 settembre impugnata) e dell'Ateneo (priva di alcun provvedimento), è illegittima per incompetenza.

Il M.I.U.R. avrebbe dovuto emettere un nuovo D.M. con il quale chiariva le ragioni del mutamento delle regole di concorso. L'Ateneo, preso atto della presenza di tale decreto, avrebbe dovuto rideterminarsi sulla sua scelta precedentemente cristallizzata nel bando di concorso.

Nessun nuovo bando, invece, è stato adottato dall'Ateneo. Nessun nuovo D.M., ma solo una nota del 10 settembre 2013 a firma del Diretto Generale del MIUR, D. Livon, è stato emanato al fine di mutare i parametri di valutazione della prova.

Sul punto, sia sufficiente richiamare l'ordinanza del TAR Napoli n. 3293 del 2007 con la quale venne accolta la doglianza degli allora ricorrenti proprio perché solo (in quel caso il MIUR con decreto) le Università, e non il Ministero con una nota di nessuna valenza provvedimentale, avrebbero potuto annullare uno o più parti del bando e, in particolare, i criteri di valutazione.

"Considerato che, anche a seguito dell'istruttoria disposta dal Collegio, non è stato possibile riscontrare l'esistenza di un decreto ministeriale che abbia modificato le regole di selezione;

Considerato che le censure proposte avverso il decreto rettorale di approvazione delle graduatorie appaiono fondate sotto diversi profili, ed in particolare per la ritenuta incompetenza dell'organo emanante l'atto principalmente gravato ad introdurre modificazioni alla procedura di selezione, ed in particolare a determinarsi nel senso di non considerare due dei quesiti predisposti al fine della valutazione della prova complessiva".

Qualora codesto On.le Tribunale dovesse giudicare non fondati i motivi sopra dedotti nel merito dei provvedimenti impugnati, occorrerebbe egualmente accogliere le domande del ricorrente perché gli atti indicati in epigrafe sono stati emessi sulla base di norme (in specie, l'art. 20, D.L. 12 settembre 2013, n. 104) palesemente incostituzionali. Occorre, pertanto, dedurre sin da adesso, ossia nelle more della conversione in legge dello stesso D.L., e con riserva di ulteriormente dedurre sul punto, ove necessario, dopo la conversione, la seguente

Questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, D.L. 12 settembre 2013, n. 104.

Sulla rilevanza:

Nella subordinata ipotesi di rigetto dei motivi di doglianza svolti nella pagine precedenti, le questioni qui di seguito dedotte sarebbero oggettivamente rilevanti nel presente giudizio poiché questo può essere deciso solo facendo applicazione delle norme di rango primario della cui costituzionalità si dubita.

La graduatoria concorsuale lesiva dei legittimi interessi del ricorrente, infatti, è stata redatta in applicazione della norma qui censurata (art. 20, D.L. n. 104/2013) a mente della quale non è stato considerato il *bonus* derivante del *curriculum studiorum* scolastico, così come originariamente previsto dall'art. 4, D. Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21 (c.d. Decreto Fioroni) dai DD.MM. 334 e 449 del 2013 nonché dal bando di concorso dell'Università.

Sulla impossibilità di interpretare le norme impugnate secundum constitutionem:

Sempre in ipotesi di mancata condivisione delle censure sopra dedotte nel merito, la norma in contestazione non lascia spazio a interpretazioni diverse da quelle attuate dall'Ateneo intimato, ossia della soppressione del punteggio relativo al corso di studi scolastico effettuato (c.d. "*bonus*") mentre la prova concorsuale era materialmente in corso (in vigenza del precorso ordinamento).

Come apparirà evidente dalla delibazione delle singole censure di costituzionalità, infatti, l'art. 20 del D.L. n. 104, viola numerosi parametri costituzionali e non è possibile salvarne in alcun modo il contenuto seppur fosse, in astratta ipotesi, emendato in sede di conversione.

Sulla possibilità di impugnare i decreti-legge e sugli effetti della loro conversione in legge ai fini dello scrutinio di costituzionalità.

Com'è noto, in caso di mancata conversione di un decreto-legge entro il termine di 60

giorni, questo perde efficacia retroattivamente e si ha come non mai emanato ex art. 77 Cost. Pertanto, qualora il D.L. n. 104 non dovesse venire convertito in legge l'intera materia del contendere del presente ricorso subirebbe una radicale trasmutazione soccorrendo l'obbligo per l'Università intimata di riformulare la graduatoria in contestazione alla luce del nuovo quadro normativo vigente (*id est*, del quadro normativo vigente anteriormente all'emanazione del D.L. n. 104).

Nelle more della conversione, il D.L., dotato di valore di legge per espressa previsione costituzionale, può essere certamente impugnato direttamente per incostituzionalità, pur nella ristrettezza dei tempi di vigenza (C. cost. 184 del 1974, 302 del 1988, 225 del 1992, 68 del 1996).

A seguito della conversione, secondo giurisprudenza costituzionale parimenti ferma (C. cost. 29 del 1995, 84 del 1996, 128 del 2008), la questione si "trasferisce" sulla legge di conversione ed è su questa che la sentenza costituzionale si dovrà automaticamente pronunciare.

In ogni caso, sin dalla sentenza n. 29 del 1995, e poi definitivamente dopo la fondamentale sentenza n. 171 del 2007 (cui sono seguite le nn. 128 del 2008 e 22 del 2012), è principio di giurisprudenza costituzionale che la legge di conversione non esplica effetti sananti dell'originario vizio del D.L. incostituzionale, soprattutto nel caso in cui, come si dedurrà a breve, manchino i presupposti costituzionali della straordinaria necessità e urgenza.

In conclusione, l'ammissibilità e la fondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale permarrà anche in caso di conversione del D.L. n. 104 del 2013.

Sulla non manifesta infondatezza in riferimento a:

Violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost.

I. L'art. 20 del D.L. n. 104 del 2013, con il quale è stato abrogato l'art. 4 del D.Lgs. n. 21 del 2008 di attribuzione del c.d. "bonus" maturità, è incostituzionale perché palesemente carente dei requisiti di straordinarietà e urgenza che soli, a norma dell'art. 77, secondo comma, Cost., possono legittimare il Governo a emanare un provvedimento d'urgenza in materie riservate alla competenza legislativa primaria.

Com'è noto, con sent. n. 171 del 2007, la Corte ha chiarito che «con giurisprudenza costante dal 1995 (sentenza n. 29 del 1995), [si è] affermato che l'esistenza dei requisiti della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza può essere oggetto di scrutinio di costituzionalità». Si tratta di un sindacato che non impinge nel merito della valutazioni politiche del Governo (in sede di emanazione del D.L.) o del Parlamento (in sede di conversione) perché svolto nell'esercizio della «funzione di preservare l'assetto delle fonti normative e, con esso, il rispetto dei valori a tutela dei quali detto compito è predisposto».

Per essere sindacabile la carenza dei presupposti deve «risultare evidente» e, in ogni

caso, la legge di conversione non sana gli eventuali vizi genetici del provvedimento d'urgenza: « *affermare che la legge di conversione sana in ogni caso i vizi del decreto significherebbe attribuire in concreto al legislatore ordinario il potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie* » (sent. n. 171 del 2007).

2. Alla stregua di questi consolidati principi, l'art. 20 del D.L.n.104/2013 non supera lo scrutinio di costituzionalità in riferimento al secondo comma dell'art. 77 Cost. proprio per l'evidente carenza dei presupposti costituzionali di necessità e d'urgenza.

Il preambolo del D.L. n. 104 motiva l'emanazione del provvedimento d'urgenza a norma dell'art. 15, L. 23 agosto 1988, n. 400, ritenendo « *la straordinaria necessità ed urgenza, per l'avvio dell'anno scolastico, di emanare disposizioni a favore degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche, dirette a rendere effettivo il diritto allo studio, ad assicurare la tutela della salute nelle scuole, a ridurre le spese per l'istruzione, ad arricchire l'offerta formativa, a valorizzare il merito, a migliorare il funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale e a semplificare le procedure nelle università e negli enti di ricerca* ».

Le dichiarate finalità del provvedimento, pertanto, sono:

- 1) «rendere effettivo il diritto allo studio»;
- 2) «assicurare la tutela della salute nelle scuole»;
- 3) «ridurre le spese per l'istruzione»;
- 4) «arricchire l'offerta formativa»;
- 5) «valorizzare il merito»;
- 6) «migliorare il funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale»;
- 7) «semplificare le procedure nelle università e negli enti di ricerca».

La soppressione del c.d. "bonus maturità" disposta dalla norma qui contestata non è riconducibile a nessuna delle motivazioni richiamate nel preambolo del D.L. n. 104 perché nulla ha a che fare con l'effettività del diritto allo studio, con la tutela della salute degli studenti, con la riduzione dei costi del sistema scolastico, con l'arricchimento dell'offerta formativa oppure con il funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale.

Neppure può astrattamente riferirsi alla valorizzazione del merito posto che si tratta di un intervento volto proprio a porre nel nulla i meriti acquisiti dagli studenti nel *cursus studiorum* preuniversitario così come, proprio l'art. 4, del D. Lgs. n. 21 del 2008, (intitolato, « *valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264* » ambiva (a nostro avviso con delle problematiche per il sistema dei percentili e altro) a fare.

Del pari non può essere richiamata la necessità di semplificare le procedure nelle università sia perché l'abrogazione del "bonus" non determina nessun impatto sul piano procedimentale del sistema amministrativo universitario, attenendo piuttosto alla semplice attribuzione di un punteggio di merito nelle graduatorie concorsuali.

Soprattutto, però, si deve notare con la massima determinazione che si tratta di un intervento volto a modificare "a regime" il funzionamento dei test di ammissione ai corsi universitari a numero chiuso o programmato, incidendo definitivamente sul precedente assetto normativo vigente sin dal 2008, la cui concreta efficacia era stata rinviata numerose volte, ma poi, definitivamente avviata ad applicazione sin dal dicembre 2011 quando l'art. 8, comma 2, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 (convertito nella L. 24 febbraio 2012, n. 14) ne aveva postergato per l'ultima volta l'applicazione all'anno accademico 2013/14.

Si tratta di una modifica strutturale e definitiva per esplicita ammissione del Governo. La relazione di accompagnamento al Disegno di legge di conversione del D.L. n. 104, afferma, infatti, in riferimento proprio all'art. 20 che « *tale norma, nonostante la modifica operata nel 2008 (decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009) incontrava notevoli difficoltà applicative che hanno indotto a rinviarne gli effetti con interventi annuali d'urgenza fino all'anno accademico 2013/2014. Considerato che la prima applicazione delle disposizioni ha confermato le criticità della norma, anche con riferimento alla difficoltà di individuare un meccanismo di valorizzazione sostanziale del percorso scolastico che tenesse conto del contesto locale, se ne rende necessaria l'abrogazione* » (cfr. A.C., 1574, in http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0009381.pdf, pag. 14).

A parte il fatto che nella relazione il Governo afferma soltanto, ma non indica, quali sarebbero state le ipotetiche "criticità della norma" riscontrate in sede applicativa, si deve pure notare come lo stesso Governo, con D.M. 24 aprile 2013, n. 334, aveva disciplinato in dettaglio l'applicazione dell'art. 4, D. Lgs. n. 21 del 2008, poi modificandola in aspetti sostanziali con D.M. 12 giugno 2013, n. 449, tutto ciò senza lasciar trasparire il prossimo radicale *revirement*, ma anzi rafforzando i destinatari delle norme nella convinzione della sicura applicazione del c.d. "bonus".

Il Parlamento, pertanto, anche su impulso del Governo che avrebbe potuto attivarsi mediante apposita iniziativa legislativa ordinaria ex art. 71 Cost., ha avuto tutto il tempo per modificare la norma in questione senza far ricorso a nessuna procedura straordinaria e derogatoria del corretto riparto costituzionale delle potestà normative come, invece, effettuato a mezzo dell'improprio strumento del decreto legge qui contestato.

La più recente giurisprudenza costituzionale (maturata a proposito del riordino delle Province a mezzo decreto-legge, ma con principi di sistema applicabili pedissequamente al caso qui in esame) ha affermato che « la trasformazione per decreto-legge dell'intera disci-

plina ordinamentale di un ente locale territoriale, previsto e garantito dalla Costituzione, è incompatibile, sul piano logico e giuridico, con il dettato costituzionale, trattandosi di una trasformazione radicale dell'intero sistema, su cui da tempo è aperto un ampio dibattito nelle sedi politiche e dottrinali, e che certo non nasce, nella sua interezza e complessità, da un « caso straordinario di necessità e d'urgenza »» (C. cost., 220 del 2013).

Evidente, peraltro, che nel corso del 2011 o del 2012 (o, per essere più specifici, dopo il 24 aprile o il 12 giugno 2013, date di emanazione dei DD.MM. nn. 334 e 449) non è intervenuto alcun “fatto” nuovo che potesse, anche solo astrattamente, legittimare e giustificare il ricorso allo strumento legislativo *extra ordinem* del decreto-legge. Come rivelano le premesse sopra diffusamente riferite, vi è stata soltanto la maturazione di una diversa valutazione politica se tenere in vita una previsione normativa, ossia un giudizio di opportunità che, seppur legittimamente consolidatosi in seno al Governo, non poteva certo concretizzarsi nella forma normativa del decreto-legge che, per essere costituzionalmente legittimo, avrebbe dovuto essere giustificato da sopraggiunte, oggettive e riconoscibili condizioni straordinarie di necessità e urgenza.

Qui non vi è nulla di straordinario, ma solo un comune (un ordinario appunto) mutamento di indirizzo politico; nessuna necessità di provvedere ed ancor meno nessuna urgenza, posto che la norma (art. 4, D. Lgs. n. 21 del 2008) era stata applicata da tempo, i concorsi erano stati banditi, le prove svolte (nel caso dell'accesso ai corsi per professioni sanitarie) o addirittura erano materialmente in corso di svolgimento (per i corsi in Medicina e Chirurgia). Si trattava, ormai, di compiere una semplice operazione aritmetica, sommando ai punteggi conseguiti dai candidati nella prova a quiz quelli derivanti dall'applicazione delle norme da tempo vigenti (art. 4, D.Lgs. n. 21 del 2008, D.M. 449 del 2013 e i vari bandi di concorso).

3. L'art. 20 del D.L. n. 104 del 2013 è, altresì, incostituzionale per violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. perché di contenuto eterogeneo rispetto alla restante parte del provvedimento.

La Consulta ha precisato che va considerata « *tra gli indici alla stregua dei quali verificare « se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere* », la « *evidente estraneità* » della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita (sentenza n. 171 del 2007; in conformità, sentenza n. 128 del 2008).

La giurisprudenza sopra richiamata collega il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'art. 77, secondo comma, Cost., ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. La urgente necessità del provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche

dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare » (così C. cost. n. 22/2012).

Violazione degli artt. 77, secondo comma, 87 e 92, Cost.

L'art. 77, secondo comma, Cost. appare violato dall'art. 20, D.L. n. 104, sotto un ulteriore grave, aspetto di ordine procedimentale, unitamente agli artt. 87 e 92 Cost.

Come si riferiva sopra, il testo approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato nella G.U. 12 settembre 2013, n. 214, recitava: « l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 4 del 2008 non è applicato agli esami di ammissione ai corsi universitari già indetti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto » ». Successivamente, nella G.U. 16 settembre 2013, n. 217), è stato pubblicato il seguente

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante: «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.». (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale - n. 214 del 12 settembre 2013).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 19, all'articolo 20, comma 1, dove è scritto: «L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 4 del 2008 non è applicato agli esami di ammissione ai corsi universitari già *indetti* e non ancora *conclusi* alla data di...», leggasi: «L'articolo 4 del citato decreto legislativo non è applicato *alle procedure relative* agli esami di ammissione ai corsi universitari già *indette* e non ancora *concluse* alla data di...».

13A07601

Si tratta di una modifica di ordine sostanziale che vale a sovvertire il contenuto della norma in questione: nel testo originario, l'art. 4 del D. Lgs. n. 21 del 2008 (e i conseguenti DD.MM. nn. 334 e 449 del 2013) si sarebbe applicato al caso delle procedure di ammissione ai corsi per professioni sanitarie; nel testo “rettificato”, no.

Il sito di documentazione giuridica “Normattiva”, curato dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, non casualmente evidenzia in rosso che l'art. 20 “rettificato” (meglio dovrebbe dirsi, “modificato”) è « *Testo in vigore dal: 16-9-2013* » e non dal 12 precedente come per il resto del provvedimento.

Appare evidente, quindi, che non si tratta di una “errata corrige” ma di un vero e proprio “correttivo” del provvedimento originario adottato, però, in violazione degli artt. 77 e 92 Cost. che attribuiscono la competenza ad adottare i decreti legge al Consiglio dei Ministri (cfr. art. 15, L. n. 400 del 1988). Esistono, infatti, solo due modi per modificare un decreto legge: o

l'approvazione di un emendamento nel corso del procedimento di conversione in legge, ed in tal caso la modifica acquista efficacia con la pubblicazione della legge di conversione (art. 15, comma 5, L. n. 400 del 1988), oppure con l'approvazione di un nuovo provvedimento, ma in tal caso ad opera del Consiglio dei Ministri e a seguito di emanazione (e preventivo connesso controllo) del Capo dello Stato a norma dell'art. 87 Cost.

Qualora si ritenesse di non dover addivenire alla **soluzione indicata con il terzo motivo** di ricorso, che invero sembra quella costituzionalmente conforme, occorrerebbe sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, D.L. n. 104 del 2013, come "rettificato" a seguito dell'avviso pubblicato nella G.U. 16 settembre 2013, n. 217, per violazione degli artt. 77, secondo comma, 87 e 92 Cost. per i motivi sopra chiariti.

Tutto ciò, salvi ovviamente eventuali ulteriori approfondimenti istruttori, apparendo chiaro già sulla base dei documenti ufficiali esistenti (G.U. n. 214 del 12 settembre, disegno di legge di conversione in legge – A.C. 1574 – e G.U. 16 settembre 2013, n. 217) la patente violazione delle norme costituzionali sul procedimento normativo, sicuramente impugnabili dinanzi alla Corte costituzionale come chiarito sin dalla storica sentenza n. 9 del 1959.

Violazione degli artt. 3, secondo comma, e 34, terzo comma, Cost.

Com'è noto, l'art. 34 Cost., dopo aver proclamato che « *la scuola è aperta a tutti* » afferma il principio secondo il quale « *i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi* ». Si tratta di una delle norme più importanti del disegno costituzionale di promozione sociale e umana perché, letto in combinato con il principio di eguaglianza sostanziale ex art. 3, secondo comma, Cost., individua nella valorizzazione del merito scolastico uno dei più potenti motori del progresso individuale e sociale, ancor prima dell'accesso al mondo del lavoro, ossia al fondamento stesso dell'intero ordinamento repubblicano a norma degli artt. 1 e 4 Cost.

Proprio per fronteggiare le fortissime critiche che da vari settori dell'opinione pubblica e scientifica più qualificata si muovono da decenni contro lo strumento dei test per l'accesso agli studi universitari a numero chiuso o programmato (per tacere, in questa sede, della compatibilità generale della restrizione degli accessi agli studi universitari con l'intero impianto costituzionale del diritto allo studio), con l'art. 4 del D. Lgs. n. 21 del 2008, il legislatore aveva dettato norme per « *valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264* », ossia il sistema del c.d. "bonus scolastico". Si trattava di una previsione normativa tutt'altro che esente da critiche, anche per le forme con le quali il Governo le ha poi dato attuazione (cfr. DD.MM. nn. 334 e 449 del 2013), con la quale si cercava di evitare che l'accesso agli studi universitari, ossia uno degli appuntamenti più importanti nella vita di un individuo e della sua famiglia, restasse affidato al caso di un test a risposta multipla che, come è ampiamente dimo-

strato ed è di comune percezione, è uno strumento talmente grezzo e approssimativo da non assicurare davvero un'adeguata valutazione del merito e delle capacità culturali dei candidati.

Senza retorica, in pochi minuti, rispondendo ad eterogenei quesiti a risposta multipla, un giovane studente si gioca il proprio futuro, un intero bagaglio di sogni e aspettative di vita.

L'attribuzione di un punteggio (10 punti su 100 complessivi) derivante dal *curriculum* scolastico del candidato costituiva un modo, ancorché grossolano ed elementare, di mitigare le evidenti storture del sistema dei quiz di ammissione e di dare una qualche valorizzazione al merito acquisito durante l'impegno scolastico.

D'altronde, non vi sono ragioni per ritenere che le capacità e la meritevolezza cui fa riferimento l'art. 34 Cost. siano soltanto quelle dimostrate dai candidati in occasione delle prove di ammissione, ma nel concetto costituzionale andrebbero certamente ricomprese anche quelle palesate durante i tredici anni di impegno scolastico⁹. Si può, anzi, affermare con tranquillità che i risultati pre-universitari, proprio perché giunti a conclusione di un lungo e variegato percorso di maturazione personale, psicologico, intellettuale e culturale, sono in grado di porre in luce meriti e capacità individuali in modo assai più compiuto di un test di pochi minuti ridotti al (culturalmente) avvilente dilemma tra "vero" e "falso", ossia all'esatto opposto di quanto l'epistemologia scientifica e la cultura critica insegnano.

Ebbene, se l'art. 4 del D. Lgs. n. 21 del 2008, pur con tutti i suoi limiti, si muoveva nel senso dell'attuazione del disegno costituzionale di promozione del merito e delle capacità individuali, nella prospettiva dell'eguaglianza sostanziale, l'art. 20 del D.L. n. 104 del 2013, abrogando puramente e semplicemente il previgente ordinamento in modo definitivo e senza introdurre diversi istituti premiali, va in direzione esattamente opposta: in una parola, in contrasto con la Costituzione.

Tale mortificazione del merito non può trovare nessuna giustificazione razionale, neppure facendo ricorso ai soli casi in cui, per giurisprudenza costituzionale, l'attuazione dei diritti sociali può essere limitata per la necessità di essere conformata in concreto sulla base delle reali disponibilità finanziarie dello Stato (ad es., C. cost., n. 7 del 1967, 125 del 1975, 36 del 1982, 281 del 1992). Qui, infatti, si tratta di aspetti che non vengono in rilievo trattandosi di norme e di riforme che, come si suol dire, erano a "a costo zero".

Al contrario, proprio la Corte costituzionale ha sempre affermato che « *va rilevato (...) che la disposizione costituzionale (art. 34, terzo comma, della Costituzione) riconosce il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi ai « capaci e meritevoli », la cui valutazione, co-*

⁹ Si ritiene di precisare che, nonostante quanto riportato sia sicuramente pertinente e preferibile, la difesa sostiene che solamente l'accesso libero (accompagnato da una veritiera e dura selezione in corsa con gli esami orali) possa essere l'unica soluzione per evitare inevitabili storture e illegalità. Tale sistema è l'unico conforme ai dettami costituzionali, ponendo sullo stesso piano gli studenti in conformità coniugando principi di uguaglianza e libertà.

me si ricava anche dai lavori preparatori della Costituzione, implica un riscontro relativamente al « profitto » scolastico (sent. n. 274 del 1993). A commento di tale pronuncia è stato autorevolmente notato come « il sostegno al diritto allo studio non è indiscriminatamente generalizzato, essendo in realtà riservato ai capaci e meritevoli. È insita nella previsione in commento la consapevolezza che l'impegno profuso dalle istituzioni verso i capaci e meritevoli non possa prescindere da una attenta valutazione del merito scolastico » (V. CRISAFULLI, L. PALADINI, S. BARTOLE, R. BIN, *Commentario breve alla Costituzione*, II, Padova, Cedam, 2008, 345).

Non resta, pertanto, che dare atto di tutto ciò e promuovere la conseguente questione di legittimità costituzionale.

Violazione dell'art. 3, primo comma, e 97 Cost. Violazione del principio di ragionevolezza e del legittimo affidamento.

L'art. 20 del D.L. n. 104 del 2013, incidendo su un procedimento concorsuale ormai *in itinere* (nel caso delle professioni sanitarie, già celebrato con lo svolgimento delle prove di ammissione), ha indubbiamente efficacia retroattiva in spregio del principio ex art. 11 delle preleggi. La norma qui censurata, infatti, oltre a travolgere i DD.MM. nn. 334 e 449 del 2013, ha di fatto modificato i bandi pubblicati dai vari atenei variando uno degli elementi essenziali della procedura in parola che è risultata trasfigurata da prova per titoli ed esami a soli esami (quiz a risposta multipla).

Come si è diffusamente illustrato nella prima parte del gravame, i candidati, anche sulla base delle esperienze maturate nelle precedenti tornate, hanno valutato strategicamente se partecipare alla selezione o meno e come rispondere ai vari quesiti sulla base del dato, oggettivo e preventivamente conosciuto, dei punti derivanti dal possesso del “*bouns* maturità” il cui “peso” era noto a priori. La consapevolezza della neutralità, ai fini del punteggio complessivo, delle risposte “non date” e il saldo negativo (- 0,40) di quelle errate hanno condizionato non poco la condotta dei candidati.

Retroattivamente, però, il *bonus* è stato soppresso con la norma qui contestata alterando i risultati delle prove in corso (*recte*, già concluse) e senza che i candidati potessero modificare in alcun modo la loro condotta ormai preterita (“*se avessi saputo di non poter contare sui 10 punti del bonus, avrei risposto a quelle domande...*” o, viceversa, “*se avessi saputo di non dover colmare alcun gap nei confronti dei miei avversari in possesso del bonus, avrei certamente evitato di rispondere ad alcune domande di non certa soluzione*”).

Sono noti i principi, derivanti dai principi costituzionali e della C.E.D.U., entro i quali sono ammissibili leggi dotate di efficacia retroattiva.

Queste, seppur non esiste un espresso divieto alla loro emanazione, sono soggette ad un sindacato di ragionevolezza da parte della Corte particolarmente penetrante. Se-

condo il giudice delle leggi, infatti, « *al di fuori della materia penale (dove il divieto di retroattività della legge è stato elevato a dignità costituzionale dall'art. 25 Cost.), l'emanazione di leggi con efficacia retroattiva da parte del legislatore incontra una serie di limiti che questa Corte ha da tempo individuato, e che attengono alla salvaguardia, tra l'altro, di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connotato allo Stato di diritto* » (C. cost. n. 282 del 2005).

Secondo la Corte, inoltre, « *fuori della materia penale, non è inibito emanare norme con efficacia retroattiva, a condizione però che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti (da ultimo, v. sentenza n. 229 del 1999).*

Tra questi la giurisprudenza costituzionale annovera, come è noto, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica che, quale essenziale elemento dello Stato di diritto, non può essere lesa da disposizioni retroattive, le quali trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti (v. sentenze nn. 211 del 1997 e 390 del 1995) » (C. cost. n. 416 del 1999).

Si tratta dell'ipotesi opposta a quella di specie nella quale la retroattività della norma incide irragionevolmente su situazioni e aspettative ormai consolidate sulla base atti legislativi risalenti (D. Lgs. n. 21 del 2008), confermate da atti amministrativi recentissimi (i DD.MM. nn. 334 e 449 del 2013) e, cosa ancor più grave, in contraddizione con una previsione legislativa (ancora l'art. 4, D. Lgs. n. 21 cit.) volta a dare diretta attuazione all'art. 34, terzo comma, Cost. valorizzando il merito scolastico.

La norma contestata non ha tenuto alcun conto del principio del legittimo affidamento nella legge e nella condotta delle istituzioni giacché, oltre alle dichiarazioni del Ministro delle quali si è già riferito (e che poi sono state clamorosamente smentite dall'emanazione del D.L. n. 104), vi erano i Decreti ministeriali dell'aprile (D.M. n. 334) e del giugno (D.M. n. 449) 2013 ed i bandi degli Atenei (che, non pare il caso di dimenticarlo, hanno autonomamente stabilito i criteri di attribuzione del punteggio in conformità al D.L. n. 21/08) a confermare il legittimo affidamento nell'applicazione del D. Lgs. n. 21 del 2008.

Anche sotto questo aspetto non mancherà codesto On.le Tribunale di cogliere gli evidenti profili di incostituzionalità e a sollevare la relativa questione a norma dell'art. 23, L. n. 87 del 1953.

Sugli effetti dell'illegittima abrogazione del bonus

Preso atto dell'illegittimità del criterio di formazione della graduatoria e, in particola-

re, del bonus non attribuito agli aventi diritto, dobbiamo comprendere quali siano gli effetti di tale declaratoria.

1. Per fare ciò dobbiamo tenere a mente un dato essenziale e, allo stato, non modificabile. L'art. 4 del D. Lgs. n. 21/08 non è più vigente ragion per cui i successivi provvedimenti resi in ottemperanza a tale illegittimo atto (modifica del punteggio, iscrizioni dei candidati, la stessa celebrazione del test, etccc..), sono evidentemente illegittimi perché fondati su un non più esistente presupposto giuridico. L'intera sequela procedimentale è destinata a crollare e, con essa, il diniego di ammissione di parte ricorrente.

Non basta, infatti, a seguito dell'abrogazione dell'art. 4 D.Lgs. n. 21/2008, costruire la graduatoria sulla base dei soli 90 punti espungendo il bonus contestato. E' l'intera architettura¹⁰ del test ad essere stata inquinata da quella scelta e dall'esistenza di quella norma.

Proprio come chiarito da codesto On.le Tribunale in *subiecta materia* "*in applicazione dei principi generali in materia di effetti delle pronunce del giudice amministrativo – l'annullamento di un atto del procedimento determina, in via di illegittimità derivata, l'annullamento del provvedimento finale e implica i consueti effetti (caducatorio, ripristinatorio e conformativo), con la conseguenza che, in relazione alla fase del procedimento colpita, si determinano, da un lato, i soggetti interessati al mantenimento dell'atto, cioè i controinteressati e, dall'altro, i concreti effetti dell'annullamento; (...) per esemplificare, nella fattispecie all'esame, a termini di stretto diritto, l'effetto sarebbe quello dell'annullamento di tutte le operazioni concorsuali con necessità della loro rinnovazione*" (Sez. III, 21 dicembre 2012, n. 4736).

D'altra parte, l'espunzione del solo punteggio di bonus (con correlativo interesse all'eliminazione solo in capo ai soggetti che astrattamente possano dimostrare un vantaggio – peraltro assai complesso da dimostrare se non per casi evidentissimi, come quello che ci occupa, per le centinaia di variabili da mettere in campo - da tale situazione) darebbe vita alla concreta impossibilità di ricostruire, *ex post*, l'esatta collocazione in graduatoria di tutti i soggetti coinvolti anche in quanto "*non è possibile affermare né se parte ricorrente si sarebbe collocata utilmente né, in caso affermativo, presso quale università italiana*" (T.A.R. Lazio, Sez. III, ord. 21 dicembre 2012, n. 4736). "*A termini di stretto diritto*", quindi, l'intera procedura andrebbe annullata, il M.I.U.R. e gli Atenei dovrebbero riedire il proprio potere in maniera conforme al dettato di codesto On.le T.A.R. e tutti i candidati dovrebbero essere messi in grado di partecipare ad una procedura di concorso conforme a Legge.

2. *In primis* appare immediatamente doveroso chiarire che tale soluzione, quanto meno in fase cautelare, non comporta affatto il rigetto della richiesta di ammissione ma ne conferma la fondatezza.

¹⁰ Cfr. nota 1.

Parte ricorrente, infatti, preso atto dell'illegittimità dell'intera selezione che ha inciso su tutti i soggetti in maniera variamente determinante, deve essere immediatamente posto nella medesima situazione degli ammessi pur nella consapevolezza che ciò potrà comunque comportare l'annullamento dell'intera selezione (che dovrebbe precedentemente passare per l'integrazione del contraddittorio) in sede di merito. Grazie a tale riallineamento di tutte le posizioni lese da una procedura comunque illegittima, tanto gli ammessi quanto gli esclusi, potranno giungere sino alla definizione di merito del giudizio in una situazione di assoluta parità e si eviterà il consolidamento di posizioni, comunque guadagnate all'esito di un concorso illegittimo, che non meritano una migliore salvaguardia rispetto ad altre.

Nella specie, peraltro, ove a seguito di accoglimento del ricorso in sede di merito coddesto On.le Tribunale annulli l'intero concorso e non il solo diniego di ammissione, l'Ateneo avrà comunque la possibilità in sede di autotutela di individuare delle soluzioni che, in astratto, potrebbero risultare conformi non solo all'interesse di tutti i soggetti oggi ammessi ma anche di tutti i partecipanti alla selezione del 9 settembre. Ciò che oggi si chiede, dunque, è la possibilità per i ricorrenti di mettersi alla pari con tutti gli ammessi, studiare come loro ed attendere l'esito del giudizio, giacché quella espletata è una prova palesemente incongrua a selezionare legittimamente i migliori. E ciò con la confessata consapevolezza che, in astratto, ciò potrà voler dire studiare a vuoto per uno, due o tre anni. Saranno le Amministrazioni resistenti, in quel caso, a rispondere anche di tali danni.

In merito alla strumentalità di tale misura cautelare richiesta si rinvia alle più approfondite considerazioni che saranno rese in prossimità della camera di consiglio.

3.1. Preso atto che l'incidenza sulla prova di concorso del vizio riscontrato ha certamente inciso in maniera potenzialmente disforme ed incidente sui diversi partecipanti alla selezione, dobbiamo a tal punto comprendere, se, con riguardo alla specifica competizione che ci occupa, quella dell'annullamento sia, davvero, l'unica soluzione che, "*a termini di stretto diritto*", dovrebbe essere dichiarata.

Nella specie, infatti, siamo innanzi ad un'ipotesi peculiare di procedura concorsuale, giacché trattasi di una selezione che non consente affatto agli aspiranti di ottenere un titolo, un'abilitazione, un sigillo notarile o un posto di lavoro, ma faculta gli stessi, esclusivamente, ad essere ammessi ad un corso abilitante universitario solo all'esito del quale potrà ottenersi l'abilitazione. Autorizza tali aspiranti matricole, dunque, ad esercitare quel diritto allo studio e alla formazione professionale di spessore costituzionale sancito, senza alcuna limitazione di sorta, dall'art. 34 Cost. Nulla di più. Qui non vi sono altre caratteristiche e qualità dei partecipanti da verificare se non il titolo di studio pregresso e l'idoneità all'esito della selezione cui occorre sottoporsi (in tal senso si veda T.A.R. L'Aquila, Sez. I, 26 luglio 2012, n. 521).

Se, poi, si volesse imporre un numero massimo di ammissibili, innanzi alla pletora che

dimostra di avere gli stessi requisiti di partecipazione, allora non si potrà prescindere dall'individuarli all'esito di una selezione legittima e conforme a legge.

Vero è, dunque, che il legislatore con le norme di cui alla L.n. 264/99 ha introdotto talune limitazioni al numero degli ammessi a frequentare determinati corsi, ma non può dimenticarsi che tali limitazioni sono in grado di comprimere il diritto allo studio costituzionalmente tutelato, solo ove legittimamente applicate nell'alveo di quel procedimento amministrativo complesso che inizia con il carteggio Regioni, Ministeri, Ateneo e tavolo tecnico sul numero degli ammissibili a livello nazionale e si conclude con la pubblicazione della graduatoria nei singoli Atenei.

L'acclarato vizio di una delle fasi procedurali (nella specie individuabile con riguardo ai criteri di formazione della graduatoria), dunque, rende illegittima l'esclusione dal novero degli ammessi di tutti quei soggetti aspiranti collocati in graduatoria con un punteggio positivo quali idonei non vincitori.

Il diritto allo studio, infatti, può essere compreso solo all'esito di una selezione conforme a legge in difetto della quale, questi si riespande consentendo ai partecipanti, comunque ritenuti idonei alla selezione, di riaffermare la propria scelta.

La prova più lampante della correttezza di tale assunto è rappresentato dalla circostanza che non vi è alcuna fonte di legge che autorizza il contingentamento delle iscrizioni sulla base di un determinato punteggio ottenuto (ma solo dello stesso in rapporto ai posti disponibili), anche ove la capienza dei posti non necessita di alcuna ulteriore misura di limitazione degli accessi.

Ciò di cui si chiede l'annullamento, dunque, non è affatto la selezione in sé, in astratto comunque valida quanto meno ad individuare gli idonei, ma il diniego di ammissione al corso di laurea, imposto all'esito di un procedimento di concorso illegittimo.

Sul punto ci si riserva di meglio approfondire in memoria e si richiama la giurisprudenza formatasi in tal senso (**Consiglio di Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672; C.G.A., 10 maggio 2013, n. 466** che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale in ipotesi di violazione dell'anonimato si era optato per l'ammissione dei ricorrenti e non per l'annullamento della procedura; **T.A.R. Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457; T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. II, 15 dicembre 2011, n. 927**, confermata in sede di merito con sentenza 16 luglio 2012, n. 1352; **T.A.R. Campania, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105**; già prima del nuovo codice si vedano, tra le altre, **T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 508/2008** e **T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528**).

3.2. La seconda delle soluzioni è quella risarcitoria.

Ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento del di-

niego con conseguente riespansione del diritto allo studio costituzionalmente protetto ed ammissione al corso di laurea cui si aspira pur in ipotesi di vizi riguardanti l'intera selezione, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell'ammissione al corso di laurea.

Anche ai sensi dell'art. 34 comma terzo del c.p.a., a tenore del quale *"quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto, se sussiste l'interesse ai fini risarcitori"*, la richiesta di essere reintegrati in forma specifica, mediante l'ammissione in soprannumero al Corso di Laurea, apre la strada alla valutazione della domanda risarcitoria di parte ricorrente.

"Si possono ritenere sussistenti, nella specie, i presupposti del danno risarcibile, precisamente il provvedimento illegittimo (l'atto di esclusione dal Corso universitario), l'evento dannoso (la perdita della possibilità di frequentare il Corso), nonché l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità, conseguente al mancato rispetto della regola di anonimato, nonché dei principi generali in materia di verbalizzazione delle operazioni amministrative (cfr.: Cons. Stato V, 31.7.2012 n. 4338; T.a.r. Lazio Roma II, 18.2.2013 n. 1749)" (cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396).

È ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che *"il bando di concorso [...] costituisce un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Pertanto, [l'Amministrazione] è tenuta a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso, con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del [partecipante] che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale"* (Cass., Sez. lav., 19 aprile 2006, n. 9049).

Non v'è dubbio, allora, che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a. *"sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica"* e, quindi, può ottenersi l'immediata ammissione al corso, non essendo in dubbio, nella specie, questa *"sia in tutto o in parte possibile"* (art. 2058 c.c.) (cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396).

Tali soluzioni, oltre ad avere un fondamento equitativo e rispondenti all'esigenza di non turbare situazioni ormai consolidate o in corso di consolidamento, non derogherebbero a principi fondamentali in materia di processo e di effetti dell'annullamento, proprio grazie all'accesso alla tutela risarcitoria in forma specifica.

In via meramente subordinata, e solo in ipotesi di non accoglimento delle superiori censure, si censura il punteggio attribuito dal CINECA a parte ricorrente in ragione della penalizzazione subita alla domanda n. 16.

Sul punto si veda l'ordinanza proprio della S.V.E. il Presidente, “considerata la posizione in graduatoria della ricorrente, che figura al n. 254 quale candidato terzo non ammesso; Considerato che il ricorso appare assistito da sufficienti elementi di fumus in ordine alle censure prospettate con i primi due motivi di ricorso non potendosi escludere con certezza l'intenzione della ricorrente di annullare la risposta fornita in ordine alla domanda n. 79, con conseguente illegittima detrazione del punteggio di 0,25, idoneo a collocarla in posizione utile nella graduatoria degli idonei” (Sez. III bis, 10 dicembre 2010, n. 5288, rel. Calveri), accoglie la domanda cautelare e ordina l'ammissione con riserva.

Tali provvedimenti sono sempre stati confermati o direttamente adottati anche dal Consiglio di Stato (da ultimo Sez. VI, ord. 11 marzo 2013, n. 801 più recentemente anche T.A.R. Lazio, Sez. III, 26 luglio 2013, n. 7676/2013).

V. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 12 GIUGNO 2013. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Come anticipato in punto di fatto, il punteggio attribuito all'appellata è errato giacché nessuna penalizzazione avrebbe dovuto essere comminata per la presunta risposta data alla domanda n. 16.

A tale domanda, come si evince dal modulo risposte in atti, parte ricorrente aveva inizialmente risposto (scegliendo la risposta C) ma poi, rendendosi conto dell'erroneità della scelta, ha provveduto ad annerirla così da annullarla come previsto dalla *lex specialis* di concorso.

Il fatto che la domanda sia annullata è *ictu oculi* evidente dalla scheda in atti soprattutto ove si abbia riguardo alla chiarezza con la quale parte ricorrente ha apposto tutti i contrasegni validamente apposti e su cui si era determinata per rispondere.

Proprio in fattispecie identica il Consiglio di Stato ha chiarito che *“considerato che il bando posto a base del procedimento ha previsto espressamente che il candidato, per una*

volta, avrebbe potuto annerire una casella, nel caso di ripensamento di una risposta in precedenza contrassegnata con una crocetta;

Considerato che il collegio, dall'esame del foglio presentato in sede amministrativa dalla appellante, ha rilevato che vi è stato il completo "annerimento" della casella riguardante il quesito n. 44, con palese differenza dell'annerimento rispetto alle risposte agli altri quesiti (caratterizzate da lineari crocette), cosicché quella risposta (ritenuta erronea) non deve essere valutata;

Considerato pertanto che – in ragione del conseguente punteggio da attribuire all'appellante – l'istanza cautelare risulta meritevole di accoglimento, con conseguente iscrizione al corso di laurea" (Scz. VI, ord. 11 marzo 2013, n. 801).

1. Il bando di concorso, infatti, all'art. 7, prevede che "i candidati hanno la possibilità di correggere una (e una sola) risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata". Secondo il bando (sempre art. 7), inoltre, "deve risultare in ogni caso un contrassegno in una sola delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio".

Non v'è dubbio, dunque, che tale previsione debba essere interpretata nel senso che la Commissione necessiti per attribuire il relativo punteggio, di una casella validamente contrassegnata, e non di una annerita. Nella specie, invece, come già ricordato, l'unica casella contrassegnata era stata "anneri[ta] completamente" si da annullarla ed eliminare la possibilità che qualsiasi punteggio, in positivo ed in negativo, venga attribuito. Nella specie, dunque, non esistendo alcun "contrassegno" in nessuna delle cinque caselle ma essendovene solo una annerita, nessun punteggio, né in positivo né in negativo, avrebbe potuto essere attribuito.

2. Né, d'altra parte, può assumersi che la ricorrente, per annullare la domanda, oltre ad annerire la risposta, avrebbe dovuto usare la c.d. "figura circolare" cui fa riferimento il D.M. 12 giugno 2013. Tale disposizione, infatti, come più diffusamente si chiarirà con apposita censura, non può essere interpretata (ed infatti così non è mai stato) nel senso di obbligare i candidati ad autovalutare la propria preparazione (la so o non la so? Se la so rispondo, se non la so barro l'altra casella) obbligandoli, pena una qualsiasi penalizzazione, a barrare il cerchio.

3. D'altra parte è principio noto che, stante l'ennesima incomprensibile trovata del Ministero di non chiarire gli esiti della scelta del candidato di barrare o non barrare tale casella in ipotesi di risposta già data, il complesso sistematico delle norme deve essere interpretato in senso più favorevole al candidato che, nella specie, ha manifestato in equivocamente la propria volontà di annullare la domanda senza voler ulteriormente determinarsi per altre risposte.

La ricorrente, pertanto, proprio nella consapevolezza, peraltro esplicitata a gran voce dai commissari d'aula, che la *lex specialis* di concorso non prevedeva come obbligatorio la

c.d. "sesta casella" anche detta "figura circolare" aveva come unica possibilità, stante la volontà di correggere la risposta erroneamente "contrassegnata" di annerirla così annullarla ed eliminare la possibilità che qualsiasi punteggio, in positivo ed in negativo, venga attribuito.

La giurisprudenza sul punto, infatti, è assolutamente costante nell'affermare che costituendo il bando *lex specialis* della gara e della procedura (*ex multis* Cons. Stato, Sez. V, 6 marzo 1991, n. 204; T.A.R. Calabria, 29 marzo 2000, n. 344), "*alle sue previsioni non possono essere attribuiti contenuti ulteriori e diversi rispetto a quelli risultanti dal tenore letterale dello stesso*" (C.G.A., 9 giugno 1998, n. 335). Come accennato sopra, ciò è ancora più vero ove si discorra di prescrizioni la cui inosservanza, come nella specie, verrebbe sanzionata con l'esclusione dal novero degli ammessi, nonostante l'inequivoca difforme manifestazione di volontà della ricorrente volta ad annullare la propria scelta, in quanto si vedrebbe illegittimamente leso anche l'altro principio, egualmente posto nell'interesse dell'Amministrazione appaltante, alla più ampia partecipazione dei concorrenti ed alla selezione dei migliori (Cons. Stato, Sez. VI, 25 maggio 1993, n. 377).

La penalizzazione, infatti, va collegata, ove non specificatamente previsto, non già all'inosservanza di ogni e qualsiasi formalità imposta dal bando, bensì alla sola violazione delle prescrizioni sostanziali che, essenziali per il proficuo svolgimento delle operazioni concorsuali, non ammettono deroghe (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 1990, n. 501).

L'infelice formulazione del bando di concorso avrebbe dovuto, per ciò solo, convincere l'Amministrazione ad un'interpretazione quanto più possibile aderente al dato letterale e ai principi dell'ordinamento in materia. "*In caso di oscurità ed equivocità delle clausole, un corretto rapporto tra Amministrazione e privato, che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell'azione amministrativa e di imparzialità e di quello specifico enunciato nell'art. 1337 cod. civ., impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l'affidamento degli interessati in buona fede, interpretando le clausole per ciò che esse espressamente dicono, restando dispensato, il concorrente, dal ricostruire, attraverso indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati (oltretutto contrastanti con la normativa interna e comunitaria)*" (Cons. Stato, Sez. V, 30 agosto 2005, n. 4412; 15 aprile 2004, n. 2162; 28 giugno 2004, n. 479).

Come si può notare, peraltro, la ricorrente ha "usato" il sistema dell'annerimento solo in tale domanda confermando proprio tale consapevolezza.

Nella specie, dunque, non v'è dubbio che la penalizzazione operata dall'Ateneo su suggerimento meccanico del correttore debba essere ritenuta illegittima giacché "*il modello a lettura ottica presenti errori od omissioni*" perché tarato su indicazioni diverse rispetto a quelle che ci occupa, è obbligo dell'Amministrazione verificarne i risultati "*attraverso una istruttoria più approfondita, affinché si verifichi la natura puramente formale e non essen-*

le dei detti errori od omissioni" (T.A.R. Lazio, Sez. III, 16 giugno 1997, n. 1353).

4. **Codesto On.le** T.A.R. Lazio, con l'ordinanza resa in analoga fattispecie ove era addirittura prevista l'ipotesi della sesta casella da usare per annullare la risposta, "considerata la posizione in graduatoria della ricorrente, che figura al n. 254 quale candidato terzo non ammesso; Considerato che il ricorso appare assistito da sufficienti elementi di fumus in ordine alle censure prospettate con i primi due motivi di ricorso non potendosi escludere con certezza l'intenzione della ricorrente di annullare la risposta fornita in ordine alla domanda n. 79, con conseguente illegittima detrazione del punteggio di 0,25, idoneo a collocarla in posizione utile nella graduatoria degli idonei" (Sez. III bis, 10 dicembre 2010, n. 5288, rel. Calveri), accoglie la domanda cautelare e ordina l'ammissione con riserva.

5. Anche il Consiglio di Stato ha chiarito che *"ad un primo esame, l'appello cautelare in epigrafe appare meritevole di accoglimento atteso che dall'esame del 'modulo risposte' compilato dall'appellante non emerge l'apposizione di segni grafici univocamente indicativi della volontà di annullare la risposta fornita al quesito n. 56 (peraltro, in modo esatto)"* (Sez. VI, ord. 7 marzo 2012, n. 938).

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

Ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento del diniego con conseguente riespansione del diritto allo studio costituzionalmente protetto ed ammissione al corso di laurea cui si aspira, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell'ammissione al corso di laurea.

A causa dei provvedimenti illegittimamente adottati dalle Amministrazioni intime, nel procedimento per cui è causa, parte ricorrente è stata illegittimamente privata della possibilità di iscriversi alla Facoltà cui aspirava, subendo di conseguenza i relativi danni.

È ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che *"il bando di concorso [...] costituisce un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Pertanto, [l'Amministrazione] è tenuta a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso, con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del [partecipante] che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all'espletamento*

della procedura concorsuale” (Cass., Sez. lav., 19 aprile 2006, n. 9049).

Parte ricorrente, infatti, come verrà certamente dimostrato in corso di causa, ha subito tanto un danno da mancata promozione, quanto da perdita di *chance*.

Non v'è dubbio, allora, che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a. *“sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica” e, quindi, può ottenersi l'immediata ammissione al corso, non essendo in dubbio, nella specie, questa “sia in tutto o in parte possibile (art. 2058 c.c.).*

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI

Solo in via subordinata si spiega domanda risarcitoria in termini economici stante i danni da mancata promozione e da perdita di *chance* subiti.

In merito alla seconda voce di danno, *“sul presupposto della irrimediabile perdita di chance in ragione dell'irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta illegittima – deve riconoscersi il danno associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile”* (Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852).

ISTANZA ISTRUTTORIA

In merito a quanto dedotto con il terzo motivo di ricorso è necessario procedere ad istruttoria.

Stante quanto si è appreso a seguito di approfondito accesso presso l'Ufficio competente per la pubblicazione degli atti normativi del Ministero della Giustizia, il gabinetto del MIUR, dopo la pubblicazione del testo in G.U. (12 settembre 2013), avrebbe scritto alla Presidenza del Consiglio chiedendo la modifica della norma in asserita conformità al volere del C.D.M. del 9 settembre 2013.

La Presidenza del Consiglio, previa verifica dei verbali del C.D.M., vi ha provveduto.

Se così è sarebbe confessato che nessun nuovo C.D.M. è stato riunito e la norma non è quindi stata modificata in maniera rituale e conforme a legge.

In ogni caso, al fine di verificare se, effettivamente, la volontà del C.D.M. era proprio volta all'abrogazione immediata della norma con effetto anche sugli esami già celebrati (ammesso che ciò possa legittimamente derogare alle fonti di legge, occorre verificare i verbali del C.D.M. che, seppur richiesti, non sono ancora stati rilasciati.

ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto.

Medio tempore, si impone l'ammissione con riserva di parte ricorrente al corso di laurea in questione, al quale non è stato, illegittimamente, consentito di iscriversi.

Trattasi di un provvedimento che, riguardando un solo studente, non procurerebbe alcun disagio organizzativo all'Ateneo, le cui strutture ben possono sopportare senza risentirne

più di tanto un così lieve aggravio.

A sostegno dell'istanza cautelare, val la pena rammentare che in casi analoghi, anche il Consiglio di Stato ha disposto analoghe ammissioni con riserva (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, ord. 22 gennaio 2008, n. 293; 20 dicembre 2005, n. 6305 e 24 gennaio 2006, n. 351), rilevando *“che gli atti impugnati in primo grado possono essere sospesi per quanto di ragione”* (ord. n. 6305/05) e *“che la soddisfazione degli interessi fatti valere con la presente istanza cautelare non può essere rinviata alla decisione del merito”* (ord. n. 351/06).

Anche in relazione al fatto che parte ricorrente, con il punteggio ottenuto, sommandovi il bonus illegittimamente sottratto, risulterebbe documentalmente ammesso al corso di laurea a cui aspira, **non v'è dubbio sin dalla fase cautelare, dovrà ottenersi giustizia.**

In conformità alla oramai pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, *“al fine di conciliare il carattere accentrato del sindacato di costituzionalità con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.; art. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), va concesso una misura cautelare «interinale», fino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale”* (9 novembre 2011, n. 4895).

Proprio sulla base di quanto sopra, codesto On.le T.A.R. ha concesso la misura cautelare (R.G. n. 9608/12, Sez. III, ord. 21 dicembre 2012, n. 4736).

Sulla possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede cautelare.

Com'è ben noto al Collegio, è possibile sollevare questioni di legittimità costituzionale già in sede cautelare quando *« il rimettente ha accolto la domanda cautelare, disponendo la sospensione del provvedimento impugnato sino all'esito della decisione della questione di legittimità costituzionale, e non ha, quindi, esaurito la propria potestas iudicandi »* (così, da ultimo, C. cost. 172 del 2012).

È quanto si chiede con il presente giudizio in sede cautelare, invocando l'ammissione dei ricorrenti al corso indicato in epigrafe in via temporanea, con una pronuncia cautelare efficace sino alla decisione della questione di costituzionalità nel merito da parte della Consulta, con la conseguente restituzione degli atti di causa e la fissazione di una nuova camera di consiglio in sede cautelare per valutare la situazione normativa verificatasi a seguito della pronuncia costituzionale.

RICHIESTA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI EX ART. 53 C.P.A.

Il diritto allo studio di parte ricorrente necessita di immediata tutela anche con riguardo all'imminente avvio delle lezioni.

Stante l'importanza ed il coinvolgimento di numerosi studenti interessati al tema, inoltre, valgano le successive deduzioni.

In ragione del fatto che alla camera di consiglio del 7 novembre 2013 codesto Ecc.mo

T.A.R. ha già fissato la trattazione di un ricorso (R.G. n. 9197/13) riguardante la vicenda bonus proposto da altro ricorrente e che lo spessore costituzionale degli interessi in gioco consiglia che le, non giuridicamente immediate, questioni da scrutinare vengano proposte al Collegio con visione di insieme, anche per l'importante contenzioso che interesserà la Sezione, si chiede di poter beneficiare dell'abbreviazione (in particolare del dimezzamento) dei termini così da poter sottoporre tutte le superiori questioni unitamente alla deliberazione del contenzioso già fissato.

Si chiede all'Ill.mo Presidente adito di essere autorizzati alla notifica del provvedimento mediante fax e/o pec alle parti interessate.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale previo accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento in *parte qua* dei provvedimenti in epigrafe e, tra questi, in via principale del diniego di ammissione al corso di laurea cui aspira parte ricorrente e solo in via subordinata in relazione a tutti gli atti del concorso impugnati, solo per quanto di interesse dello stesso, voglia annullare, in *parte qua*, tutti i provvedimenti in epigrafe, "*limitatamente alla parte in cui [parte] ricorrente non [è] collocata in posizione utile per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea*" riconoscendo il diritto di parte ricorrente ad essere ammessa al corso di laurea cui aspira anche "*al fine, anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi al corso di laurea in questione*" (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528), e/o ove non ritenuto possibile annulli tutti gli atti in epigrafe e, per l'effetto, l'intero concorso, nonché il diniego tacito di mancata ammissione di parte ricorrente con la conseguente ammissione della stessa al corso di "*Medicina e Chirurgia*".

In via ulteriormente gradata, solo ove non risulti praticabile il risarcimento in forma specifica della ammissione di parte ricorrente al corso di laurea cui aspira, voglia condannare le Amministrazioni intimare, ciascuno per le proprie competenze, al risarcimento di tutti i danni cagionati.

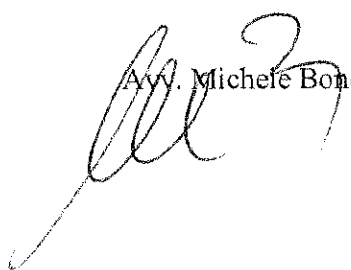
Ove occorra sollevi questione di legittimità costituzionale come in ricorso con contestuale accoglimento della domanda cautelare.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Roma-Messina, 20 ottobre 2013

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti



PROCURA SPECIALE

In sottoscritto Audi Elena
 cc. NDALNE 92AE64F 1998 D nato a MESSINA residente
 in MESSINA Via/Piazza/Corso PIRELLA 27
 Università ove ha tenuto il test di ammissione MESSINA
 Corso di Laurea MEDICINA E CHIRURGIA e mail ELLENALD@GMAIL.COM
 cell. 3432457168 delego l'Avv. Michele Bonetti e l'Avv. Santi Della, anche
 delegatissimo, a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio conferendo ogni più
 ampia potestà di legge, per ogni stato e grado del giudizio, ivi compreso quella di proporre
 domande costitutori e di rinviare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle
 domande costitutori ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa rinunziazione del
 giudizio, la proposizione di impugnazioni, reclami ed appelli, nonché di agire in sede
 esecutiva.

Eleggo domicilio in Via S. Tommaso d'Aquino 47 Roma.

La presente vale come autorizzazione ai dati personali.

08-10-2018

Elena Aldo

V. per autentica

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Della